

ANNO 1684. Giovanni Badoaro.

» 1688. Pietro Sagredo.

» 1696. Luigi Ruzzini.

» 1698. Gianfrancesco Barbarigo.

» 1698. Pietro Barbarigo.

» 1706. Vincenzo Michel.

» 1715. Giovanni Cornaro.

» 1718. Pietro Diedo.

» 1787. Luigi Paolo Foscari.

PRISTINO, era un beneficio accordato dalle leggi nel caso che dal giudice di appellazione fosse stata abrogata una sentenza, o atto di prima istanza. E per ciò la parte contro cui era stato pronunziato quel giudizio notava il *Costituto di pristino* (v. *Costituto*), in cui dichiarava di voler usare di tale beneficio, nuovamente assoggettando la causa al giudice di prima istanza. I casi nei quali si soleva annotare il *pristino*, erano quando si fossero rilevati alcuni disordini nella contestazione; quando si fosse scoperto qualche nuovo fatto, o documento, che avesse potuto favorire la propria causa; e quando lo *Spazzo di taglio* non fosse avvenuto con pienezza di voti. Di maniera che, da immemorabile tempo, nella estesa di detti *Spazzi* ponevasi sempre la clausola: *partibus in pristinum revertentibus*.

PRIVATO, diceasi a qualunque persona per opposto al patrizio, il quale reputavasi persona pubblica.

PRO. Frutto sul danaro, o sopra capitali negoziati.

PROCHOLATOR, procuratore.

PROCOLO (*chiesa di san*) volgarmente detta di *san Provolo*. Soggetta al monastero di *san Zaccaria*, ebbe origine contemporanea a quello, cioè verso l'anno 814. Arse nel 1106; fu poco appresso, e molto poveramente, rifabbricata; venne indi rinnovata nell'anno 1589, ed altra volta nel 1646. Or non rimane